

Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 456 del 07/02/2018**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 499**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo:

premessi, in via generale, che lo schema di regolamento modifica il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, che ha determinato i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense in attuazione della legge professionale n. 247 del 2012; più specificamente i parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti sono stati previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012 (cosiddetto decreto "Cresci Italia"), che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, introducendo una nuova disciplina del compenso professionale, che deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. In caso di controversia sull'entità del compenso, la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale è effettuata con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante ciascuna professione. In attuazione di questa disposizione è stato emanato il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia), che ha introdotto un sistema di liquidazione dei compensi per fasi processuali sulla base di parametri contenuti in specifiche tabelle, riguardando il capo II del predetto decreto ministeriale i parametri per la professione forense;

ritenuto che:

in sede di prima attuazione dell'articolo 13 della legge professionale è stato poi emanato il già citato Decreto Ministeriale del 10 marzo 2014, n. 55, che attraverso i suoi 29 articoli e le 26 tabelle allegate attualmente delinea i parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati; inoltre, detti parametri sono stati integrati da alcune sentenze - con cui è stato evidenziato come la discrezionalità del giudice nella determinazione giudiziale dei compensi "non può condurre ad una liquidazione che ... remunerer l'opera del difensore, al netto delle spese vive, con una somma che in termini assoluti risulti praticamente simbolica e, come tale, non consona al decoro professionale..." (ex multis: Cass. Civ., Sez. VI, 22 dicembre 2015, n. 25804), principio, quest'ultimo, più volte ribadito anche dal Consiglio di Stato (Cons. di Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2015 n. 238);

rilevato che:

il Ministero della Giustizia ha accolto la richiesta del Consiglio Nazionale Forense che, trascorsi oltre due anni dall'adozione del precitato decreto ministeriale, ha chiesto di procedere alla modifica dei parametri ivi previsti, formulando un'apposita proposta, approvata il 26 maggio 2017 e trasmessa all'Amministrazione con la nota del 1° giugno 2017; in particolare il CNF ha evidenziato di aver svolto un preliminare esame di natura statistica sull'applicazione del decreto ministeriale n. 55 del 2014 e, sulla base delle risultanze di tale indagine, ha proceduto a formulare delle dettagliate proposte di modifica concernenti sia i compensi relativi al rito civile e tributario, sia quelli concernenti i giudizi in materia amministrativa sia, infine, quelli relativi ai giudizi in materia penale;

rilevato, quindi, che il Ministero della giustizia, condividendo una parte delle proposte del Consiglio Nazionale Forense ha introdotto delle modifiche ai parametri previsti dal citato decreto ministeriale n. 55 del 2014, anche al fine di superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrico, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale; - prevedere la modifica dei parametri in taluni singoli casi al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza del compenso in relazione all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione; - eliminare alcuni dubbi interpretativi nella disciplina vigente e colmare vuoti della regolazione;

e che lo schema di regolamento in esame, composto da 7 articoli, oltre a modificare alcuni articoli del decreto ministeriale n. 55 del 2014, sostituisce la tabella relativa ai parametri per l'esercizio della professione dinanzi al Consiglio di Stato e ne inserisce una ulteriore per disciplinare parametri professionali nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita;

risultando tali modifiche coerenti con gli orientamenti assunti in materia dai competenti organi giudicanti, e con la normativa europea in materia ed in particolare con la recente sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;

essendo altresì le modifiche stesse conformi ai criteri previsti dalla normativa primaria di riferimento, come evidenziato anche dal parere espresso dal Consiglio di Stato sul provvedimento in titolo;

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

in primo luogo, per quanto concerne la tematica della fissazione di soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti, si rileva che le modifiche a tal fine introdotte agli artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1 del decreto ministeriale n. 55 del 2014 non appaiono chiare nella loro formulazione, lasciando possibili spazi interpretativi in merito all'applicazione della locuzione "di regola" anche alle riduzioni percentuali dei valori parametrici di base; si invita pertanto il Governo a prevedere una diversa formulazione degli articoli 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1 del decreto ministeriale n. 55 del 2014, dalla quale emerga con maggiore chiarezza l'inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base da parte degli organi giudicanti, e ciò anche in considerazione del fatto che l'articolo 13, comma 7, della legge n. 247 del 2012 prevede fra i criteri cui si deve attenere l'Amministrazione quello della "trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali";

in secondo luogo, si rileva che il Governo, tramite il decreto in esame, ha accolto solo parzialmente le articolate proposte di modifica del decreto ministeriale n. 55 del 2014 avanzate dal Consiglio Nazionale Forense e, come si evince dalla relazione illustrativa, non ha esplicitato le ragioni in base alle quali ha proceduto in tal senso. In proposito si osserva come la motivazione delle scelte dell'Amministrazione - benché non strettamente necessaria, ai fini della legittimità del presente atto normativo, in considerazione della natura non vincolante delle proposte del Consiglio Nazionale Forense ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 247 del 2012 - sarebbe in ogni caso opportuna.

In assenza di tale motivazione, non può che invitarsi il Governo a recepire le predette proposte di modifica del Consiglio Nazionale Forense.